



Prot: vedi segnature

Approvato con Delibera n. 85, Verbale n. 10 del Consiglio di Istituto del 27/02/2024

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE: PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Redatto ai sensi:

- dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e della Circolare del DFP n. 2/2008;
- dell'art. 45 comma 2 lettera del D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n.107» e, in particolare:
 1. l'art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Consiglio d'Istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'attività negoziale relativa all'affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 2. l'art. 45, comma 2 lett. b) e d) del D.I. del 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Consiglio d'Istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'attività negoziale relativa a:
 - contratti di sponsorizzazione (art. 45 c.2 lett. b);
 - contratti di utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici (art. 45 c. 2 lett. d);
- del D.Lgs. n. 36/2036 «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28/03/2023;
- del Regolamento d'Istituto dell'IC 2 di Bassano;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii. recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;

Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 129/2018;

Vista la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante «Orientamenti interpretativi al D.I. 129/2018», in particolare il Titolo V – Attività negoziale laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d'Istituto “dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria”;



Visto il Quaderno n. 1 2024 – «Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici»;

Vista la Delibera n. 17, Verbale n. 3 del 21/02/2019 del Consiglio d'Istituto, con la quale veniva approvato il Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività negoziali dell'Istituzione scolastica inerenti i lavori, servizi e forniture;

Considerato che l'adozione integrale di un nuovo Regolamento dell'attività negoziale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si rende necessaria alla luce della sopravvenuta normativa in materia;

EMANA

il seguente Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività negoziali dell'Istituzione scolastica inerenti i lavori, servizi e forniture. Il medesimo Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 «cd. Codice dei contratti pubblici».

PARTE 1

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Le disposizioni del presente Regolamento, Parte I, disciplinano le modalità di svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture e sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni avvengano nel rispetto dei principi dettati dal nuovo «Codice dei contratti pubblici» (d'ora in poi Codice) e della disciplina del dal D.I. n. 129/2018 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» (d'ora in poi Regolamento).

Art. 2 – Ambito di applicazione

In particolare, il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per l'affidamento e l'esecuzione degli acquisti con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria (sotto-soglia e sopra-soglia) di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le Istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale e pertanto possono stipulare convenzioni e contratti, fatte salve le limitazioni specifiche previste Regolamento amministrativo-contabile di cui al D.I. 129/2018 e dalla normativa vigente (art. 43 c.1 D.I. 129/2018).

L'attività negoziale assume rilevanza per l'attuazione dell'autonomia funzionale di cui godono le Istituzioni Scolastiche che, in questo modo, provvedono alla realizzazione dell'offerta formativa (art. 1 c.1 DPR 275/99).

L'Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e la realizzazione di specifici progetti.

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituzione scolastica, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento amministrativo-contabile di cui al D.I. n. 129/2018 (art. 44 c.1 D.I. 129/2018).

Ai sensi dell'art. 45 c.2 e 3 del D.I. n. 129/2018 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche», al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture [...] di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;



- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

Art. 3 – Quadro normativo di riferimento

1. Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento alla disciplina generale comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo:
 - al D.Lgs. n. 36/2023 «Codice dei contratti pubblici» (a seguire, anche il «Codice»), approvato in data 28 marzo 2023 e pubblicato in G.U. il successivo 31 marzo 2023. Le disposizioni hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, data a decorrere dalla quale è stato abrogato il D.Lgs. n. 50/2016;
 - ai regolamenti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 in vigore dal 1° luglio 2023 e che hanno acquistato efficacia dal 1° gennaio 2024;
 - alle nuove Direttive comunitarie in materia di contratti pubblici (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) che in data 26 febbraio 2014 sono state approvate e recepite dallo Stato italiano con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 19 aprile 2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici», che ha abrogato il previgente D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. In aggiunta a tale disciplina generale, per le Istituzioni Scolastiche trova applicazione anche la normativa speciale di settore, contenuta principalmente nel Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in G.U. serie generale n. 267 del 16 novembre 2018 (d'ora in poi Regolamento) con le norme in esso richiamate e, in particolare, gli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48.

Il D.I. n. 129/2018 tiene conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell'istruzione scolastica e delle singole Istituzioni, nonché delle specificità e delle peculiarità delle funzioni esercitate dalle medesime.

Art. 4 – Principi

1. La gestione amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 c.1 del D.I. n. 129/2018), nonché ai principi guida per l'applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).
2. L'attività contrattuale dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenza e pubblicità. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
3. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 4.1 – Principio di Rotazione

Gli affidamenti devono rispettare il principio di rotazione, contenuto nell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.

Infatti il c.2 di tale norma, in applicazione del principio di rotazione, prevede il **divieto di affidamento o aggiudicazione** al contraente uscente che ha già eseguito lo stesso appalto per due volte consecutive con la medesima Stazione Appaltante (per "stesso appalto" si intende: due consecutivi affidamenti al contraente uscente, che abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi).

Tuttavia il suddetto principio nel nuovo Codice dei contratti pubblici pone le condizioni per una serie di possibili deroghe:



- in caso di affidamento (allo stesso operatore economico) per un settore merceologico diverso dal precedente: ad esempio, fornitura di attrezzature informatiche e successiva fornitura di arredi;
- in caso di ripartizione degli affidamenti in fasce in base al valore economico: in questo caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dal c.4, 5 e 6 dell'art. 49. Quindi nel caso in cui in apposito Regolamento di Istituto siano indicate diverse fasce economiche, il contraente uscente può essere affidatario di un nuovo contratto, anche dello stesso settore merceologico, il cui valore rientri in una fascia diversa (art. 49, c.3 D.Lgs. n. 36/2023);
- in casi motivati: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto, la Stazione Appaltante può reinvitare o individuare quale affidatario diretto il contraente uscente (art. 49, c.4 D.Lgs. n. 36/2023);
- per i contratti affidati con procedure di cui all'art. 50 c.1, lett. c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, c.5 D.Lgs. n. 36/2023);
- nel caso di affidamento di importo inferiore a 5.000,00 euro: in questo caso è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determina a contrarre o in atto equivalente (art. 49, c.6 D.Lgs. n. 36/2023).

Art. 5 – Obbligo di motivazione

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge n. 241/1990, il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare la massima trasparenza, motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti **nella determina/decisione a contrarre**, nonché del rispetto del principio di rotazione, così come disciplinato e disposto dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). A tal fine, il Dirigente Scolastico può ricorrere alla comparazione/consultazione di indagini/listini di mercato, di elenchi istituiti dalla Stazione Appaltante, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

CAPO 2 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 6 – Presupposti per l'affidamento e l'esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture

Le procedure di affidamento aventi a oggetto lavori, servizi e forniture sono connotate da varie fasi procedurali e da correlati adempimenti da porre in essere. Si premette che, ai sensi dell'art. 2, recante «definizione dei contratti», dell'Allegato I.1, avente ad oggetto «Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti» del Codice si intende per:

- «contratti» o «contratti pubblici», i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente;
- «contratti di appalti» o «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi. Ciò posto, si rileva che **la gran parte degli affidamenti delle Istituzioni riguardano forniture e/o servizi**, pertanto, il presente Regolamento fa riferimento prevalentemente a questa tipologia di appalti, mentre i contratti d'opera intellettuale saranno oggetto di successiva trattazione.

Art. 7 – Modalità di esercizio della capacità negoziale

Le modalità di esercizio della capacità negoziale e di ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima sono definite dal Regolamento per la gestione amministrativo-contabile (D.I. n. 129/2018), integrato dal nuovo «Codice dei contratti pubblici» (D.Lgs. n. 36/2023) per le attività negoziali riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Tenuto conto dell'emanazione del nuovo Codice, alla scelta del contraente si può pervenire attraverso le diverse procedure ivi indicate.

In particolare, il D.Lgs. n. 36/2023 «Codice dei contratti pubblici» ha introdotto una semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.



Art. 8 – Tipologie di beni e servizi

Per i settori merceologici principali riguardanti i beni e servizi acquisibili sotto-soglia o sopra-soglia si fa riferimento alle categorie definite e previste nel Piano dei conti del vigente Programma Annuale.

L'affidamento è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora in poi Me.PA.) gestito da Consip S.p.A.

Art. 9 – Soglie e tipologie di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: criteri e limiti di importo

L'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, ai fini dell'applicazione del «Codice dei Contratti pubblici», **le soglie di rilevanza comunitaria.**

1. **Sotto-soglia:** art. 50 c.1, lett. a) e b)

a) Per affidamento **di lavori di importo inferiore a 150.000 euro** (IVA esclusa) si procede mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

b) per affidamento **di servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 140.000 euro** (IVA esclusa), si procede mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante e comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Quindi l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro (**sotto-soglia**) può avvenire, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., tramite **affidamento diretto.**

L'iter prevede:

1. Indagine di mercato;
2. Adozione di determina a contrarre;
3. Stipula del contratto.

Fino al 30/09/2023 per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte. Per tale importo è possibile derogare al principio di rotazione, come previsto dall'art. 49 c.6, del D. Lgs. n. 36/2023.

2. **Sopra-soglia:** art. 50 c.1, lett. c), d), e)

c) per l'affidamento **di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro** (IVA esclusa) e **inferiore a 1.000.000,00 euro** (IVA esclusa) si procede mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

d) per l'affidamento **di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro** (IVA esclusa) e **inferiore a 5.538.000,00 euro** (IVA esclusa) si procede mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 10 (dieci) operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

e) per l'affidamento **di servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore a 143.000,00 euro** (IVA esclusa) si procede mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Quindi l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, servizi e forniture di importo pari o superiore 140.000,00 euro (**sopra-soglia**) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice può avvenire tramite:

- **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro (IVA esclusa) e inferiore a 1 milione di euro (IVA esclusa) e per



l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa);

- **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno dieci operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro (IVA esclusa).

3. L'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici **di servizi e forniture di importo pari o superiore a 143.000,00 euro** può avvenire, *inter alia*, tramite:

- a) **Procedura aperta** ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) **Procedura ristretta** ex art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) **Procedura competitiva con negoziazione** ex art. 73 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) **Dialogo competitivo** ex art. 74 del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) **Partnership per l'innovazione** ex art. 75 del D.Lgs. n. 36/2023;
- f) **Procedura negoziata senza bando** ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le procedure di cui alle lettere c), d) ed e) sono raramente utilizzate dalle Istituzioni scolastiche per le peculiarità dei relativi presupposti.

In particolare a partire dal 1° gennaio 2024, le soglie previste dall'art. 14, c.1 del Codice, in adeguamento a quanto previsto dai Regolamenti delegati UE n. 2023/2495, n. 2496, n. 2497 e n. 2510, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16/11/2023 in modifica della Direttiva 2014/24/UE, sono:

| SOGLIE APPALTI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE FISSATI DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.Lgs. n. 36/2023 | | |
|---|--|---|
| OGGETTO | IMPORTO (dal 1° gennaio 2024) | PROCEDURA (dal 1° gennaio 2024) |
| Affidamento di servizi e forniture | Inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) | Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, tramite elenchi o albi della S.A. |
| Affidamento di servizi e forniture | Pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore a € 143.000,00 (IVA esclusa) | Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) O.E. individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi o albi della S.A. |
| Solo per affidamento dei c.d. servizi sociali Allegato XIV direttiva 2014/24/UE) | Pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a € 750.000,00 (IVA esclusa) ¹⁰ | Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) O.E. |
| | Pari o superiore a € 143.000,00 (IVA esclusa) o € 750.000,00 (IVA esclusa) | Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria |
| Affidamento di lavori | Inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) | Affidamento diretto |
| | Pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa) | Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) O.E. |
| | Pari o superiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a € 5.538.000,00 (IVA esclusa) | Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 10 (dieci) O.E. |
| | Pari o superiore a € 5.538.000,00 (IVA esclusa) | Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria |

Spetta al Consiglio d'Istituto l'adozione di una deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali concernenti l'affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a € 10.000,00 (art. 45, c.2, lettera a), del «Regolamento»).



Infatti come specificato nella Circolare Ministero dell'Istruzione n. 74/2019, il «[...] regolamento, prendendo in considerazione il peculiare contesto di riferimento delle istituzioni scolastiche, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 2.000 euro come precedentemente previsto dal D.I. n. 44/2001, la soglia entro la quale il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d'istituto, nel rispetto ovviamente delle disposizioni normative vigenti».

Nonostante il nuovo Codice abbia innalzato le soglie per il ricorso all'affidamento diretto senza confronto tra differenti preventivi, l'art. 50 c.1 sottolinea l'importanza che siano scelti soggetti in possesso di "documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali" anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.

Alla luce della nuova normativa in materia di contratti pubblici, il limite dunque per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma da parte del Dirigente Scolastico è elevato a 140.000,00 euro nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive variazioni.

Le soglie di rilevanza comunitaria sono soggette ad aggiornamento periodico ed automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati.

Art. 10 – Divieto di artificioso frazionamento dell'appalto e viaggi di istruzione

Il frazionamento artificioso degli affidamenti pubblici si sostanzia nella suddivisione di un contratto pubblico, di importo superiore a quelli previsti per gli affidamenti diretti, in due o più contratti di importo inferiore al fine di non dover ricorrere ad una procedura di gara.

L'art. 14, c.6, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, introduce **il principio del divieto di artificioso frazionamento**, in continuità con quanto disciplinato dall'art. 35, c.6 del precedente D.Lgs. n. 50/2016.

Nello specifico, in applicazione del principio del divieto di frazionamento artificioso, "Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino" (art. 14, c.6 del Codice). Nello stesso senso la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee.

Quindi nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto alla normativa vigente. Coerentemente con le norme in vigore, nessuna fornitura di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata.

L'artificioso frazionamento presuppone "l'identità della tipologia di forniture o servizi oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante, si da suddividere in modo strumentale un'unica attività o opera" (Cons. Stato, Sez. V, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1126 e sentenza n. 4792/2023).

L'acquisto di beni o servizi da parte dell'Istituzione scolastica della stessa tipologia merceologica nei limiti del possibile debbono essere programmati secondo la normativa vigente.

Tuttavia nei viaggi d'istruzione (viaggio d'istruzione di un giorno o di più giorni), per ragioni di economicità e semplificazione dei processi e in funzione dei tempi di programmazione delle attività da parte dei Consigli di Classe in rapporto alla necessità di acquisire dati certi sulla quantità dei partecipanti, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio o gruppi di viaggi in relazione al momento in cui viene presentata la proposta da parte dei Consigli di Classe o in relazione alla tipologia di viaggio, in quanto per ciascuna tipologia possono essere coinvolti operatori diversi.

Nel rispetto del divieto è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali.

CAPO 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (R.U.P.)

Art. 11 – Limiti e poteri dell'attività negoziale

L'attività negoziale si svolge nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità, il quale assume la qualifica di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti.



Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento delle singole attività negoziali al Direttore SGA o a uno dei propri collaboratori, come previsto all'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001.

All'interno dell'Istituzione Scolastica, alla luce di quanto sopra descritto, la funzione di RUP potrebbe essere svolta ad esempio, dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dai docenti o da altro personale amministrativo.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa della relativa attività o progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, c.2, lett. h), del D. I. n. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Infatti, sempre al fine di osservare il principio del risultato, il Responsabile Unico del Progetto deve comunque essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato I.2 del Codice, che distingue i requisiti che il RUP deve possedere per gli appalti e la concessione di lavori e per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture (art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023).

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 c.1 del Codice, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. Rispetto all'utilizzo della Piattaforma Acquistinrete, ma anche di altre piattaforme telematiche di negoziazione, l'acquisizione del CIG è a cura del RUP che, se diverso dal Dirigente Scolastico, sarà nominato dal medesimo, sulla base del format di "Determina di nomina del Responsabile Unico del Progetto" e che per poter operare deve essere registrato sulla suddetta Piattaforma e censito da A.N.A.C.

In ogni caso il RUP può nominare dei sub-responsabili di procedimento ed essere affiancato da una struttura di supporto "alla quale destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo" (art. 15, commi 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023).

CAPO 4 – INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Art. 12 – Avvio della procedura

Le Istituzioni Scolastiche, in fase di avvio della procedura devono:

- a. individuare il soggetto più idoneo a svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ed indicarlo nella determina;
- b. acquisire il CIG e ove richiesto del CUP;
- c. acquisire il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) ove previsto.

Art. 13 – Determina a contrarre

La procedura di acquisto deve essere avviata mediante un atto formale di indizione della stessa, da adottarsi a cura del Dirigente Scolastico. In concreto, l'indizione della procedura di acquisto avviene mediante **una determina a contrarre**, o atto equivalente (art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023).

Tali provvedimenti di indizione hanno natura di atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, di spettanza dirigenziale, con il quale la Stazione Appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

1. L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa Determina a contrarre di indizione della procedura negoziale, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. La determina a contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la Stazione Appaltante di una pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

3. Infatti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante con apposito atto, adotta la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che contenga, in modo semplificato:



- a. l'oggetto dell'affidamento (le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare);
 - b. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - c. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d. l'eventuale svolgimento di indagini di mercato;
 - e. la tipologia di procedura scelta con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - f. il fornitore;
 - g. le ragioni della scelta del fornitore, in particolare di essere in possesso di "documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante" (artt. 50 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023);
 - h. il possesso dei requisiti di carattere generale (ai sensi art. 94 e ss. D.Lgs n. 36/2023);
 - i. il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, ove richiesti (art. 100 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023);
 - m. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (e le motivazioni dell'eventuale scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo);
 - n. le motivazioni dell'eventuale mancata suddivisione in lotti;
 - o. gli elementi essenziali del contratto, nonché le principali condizioni contrattuali.
4. Nella determina a contrarre, il Dirigente Scolastico può provvedere a individuare il Responsabile del Progetto (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023.
5. Il Dirigente Scolastico può delegare in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 44 c.3 del D.I. n. 129/2018, lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore SGA o a uno dei propri collaboratori. Al Direttore SGA compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale.

Art. 14 – Attività istruttoria

In seguito all'acquisizione della determina a contrarre, il Direttore SGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico e di cui al presente Regolamento.

Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico previa Determina a contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore.

Art. 15 – Acquisizione del CIG e, ove previsto, del CUP

L'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) - previsto dall'art. 3, c.5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - sussiste in tutti i casi in cui siano stipulati contratti di «appalti pubblici», che, ai sensi dell'art. 2, dell'Allegato I.1 al Codice sono "i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi".

Infatti l'art. 83, c.1 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede che, **a partire dal 1° gennaio 2024**, l'acquisizione del CIG per le procedure assoggettate alla disciplina di cui al medesimo Decreto Legislativo avviene attraverso l'accesso alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici, attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Per gli acquisti **di importo inferiore a 5.000,00 euro**, IVA esclusa, il Comunicato A.N.AC. del 10 gennaio 2024, avente a oggetto «Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro», ha chiarito che, **fino al 30 settembre 2024**, sarà possibile acquistare senza il ricorso a Piattaforme di approvvigionamento digitale e utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quale strumento suppletivo per l'acquisizione del CIG e per le altre attività che richiedono l'interconnessione con servizi digitali.



Resta consentito il perfezionamento del CIG attraverso il sistema Simog unicamente per le procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023. Tutti i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

Riguardo al CUP, si evidenzia che è strettamente correlato alle finalità del progetto a cui si riferisce (es., progetti di innovazione che apportano miglioramento, innalzamento delle competenze del personale ecc.) e non è sempre obbligatorio, ma deve essere previsto ed indicato negli atti di gara per tutti i progetti “di investimento pubblico” (es., progetti cofinanziati con fondi comunitari), ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell’art. 3, c.5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si rammenta che a conclusione dell’attività progettuale il CUP dovrà essere chiuso.

Art. 16 – Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell’Istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le Istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità (art. 47, D.I. n. 129/2018).

CAPO 4 – OBBLIGHI E FACOLTÀ DI ADESIONE A CONVENZIONI E STRUMENTI DI ACQUISTO CENTRALIZZATI

Art. 17 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Una delle principali novità del nuovo Codice dei Contratti pubblici è il rafforzamento della digitalizzazione degli appalti pubblici che si pone come obiettivo quello di snellire e accelerare le procedure di acquisto da parte delle amministrazioni, allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e a rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente, rendendo semplici e puntuali i necessari controlli.

In particolare, il D.Lgs. n. 36/2023 ha dedicato il Libro I, Parte II, costituita dagli artt. 19 a 36, alla «c.d. digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti», la cui disciplina ha acquisito efficacia a partire dal 1° gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 225, c.2 del Codice.

Il nuovo Codice prevede pertanto la costituzione di un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale per la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Le attività inerenti al ciclo di vita dovranno essere gestite, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, anche “CAD”), attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicate agli artt. 22 e ss. del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, al centro di tale ecosistema vi è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita da A.N.AC., istituita dall’art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e disciplinata dagli artt. 23 e 222, c.8 del D.Lgs. n. 36/2023. Attraverso la BDNCP sono resi disponibili, mediante l’interoperabilità dei vari strumenti, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), secondo le modalità stabilite nelle Linee guida AgiD sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma medesima per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’art. 2, c.2 del CAD e non aderiscono alla PDND, interoperano con la BDNCP secondo le linee guida AgiD per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni¹.

¹La BDNCP si articola nelle seguenti sezioni:

(i) l’**Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti (AUSA)**, istituita dall’art. 33-ter del D.L. n. 179/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012;

(ii) la **Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)**, costituente il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici. Le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso la PCP sono definite all’art. 10 della Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023 le informazioni riguardanti:



Art. 17.1 – Adempimenti per le scuole derivanti dalla digitalizzazione 2.0 degli acquisti

I principali adempimenti per le Istituzioni scolastiche derivanti dalla digitalizzazione degli acquisti sono:

- (a) **utilizzo di piattaforme di approvvigionamento certificate: a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra-soglia e sotto-soglia, compresi quelli finanziati con risorse PNRR, dovranno essere svolti mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale** che hanno compiuto il processo di certificazione previsto dalla normativa e che, pertanto, risultino iscritte in un apposito elenco gestito da A.N.AC. Tali piattaforme interoperano con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) attivata da A.N.AC. e gestiscono tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (i.e., programmazione, affidamento, esecuzione), compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza;
- (b) **acquisizione del CIG**. In particolare, la richiesta di CIG, per le procedure successive al 1° gennaio 2024, dovrà avvenire attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
- (c) **verifica dei requisiti degli operatori economici**. Lo svolgimento della verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione avviene, per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (F.V.O.E.), secondo le indicazioni del provvedimento A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023. Il F.V.O.E. è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata e, pertanto, è obbligatorio anche nel caso di affidamenti diretti;
- (d) **assolvimento degli obblighi di pubblicità legale**. Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, assolvimento degli obblighi di pubblicità legale (i.e., pubblicazione di bandi di gara) mediante trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.AC., sulla base di quanto previsto dal provvedimento A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023;
- (e) **pubblicazione dati ai fini di trasparenza**. Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, assolvimento degli obblighi di trasparenza mediante:
- trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.AC per i dati e le informazioni di cui alla Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023;
 - pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale di tutti i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) alla Delibera n. 264 del 20 giugno 2023.

Art. 18 – Strumenti di acquisto e di negoziazione

Secondo quanto previsto nei paragrafi precedenti, si evidenzia, pertanto, che **per gli acquisti l'Istituzione scolastica dovrà utilizzare una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata** per ottemperare, nel modo operativamente più rapido, all'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsto dalla normativa vigente (anche in caso di acquisti autonomi, al di fuori della Piattaforma Acquistinrete, ove il bene o servizio di cui l'Istituzione necessita non risulti nella stessa disponibile).

- la programmazione (il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture contenenti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice (140.000,00 euro, IVA esclusa) e il programma triennale dei lavori per importi pari o superiori a 150.000,00 euro (IVA esclusa). Si precisa che tale obbligo sussiste per le Istituzioni Scolastiche, solo al ricorrere delle ipotesi previste dalla normativa vigente, quali, ad esempio, lo svolgimento di lavori relativi ad immobili di proprietà delle medesime Istituzioni.

- la progettazione e pubblicazione degli avvisi di pre-informazione, dei bandi e degli avvisi di gara, degli avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;

- l'affidamento e, in particolare, gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità e gli affidamenti diretti;

- l'esecuzione e, in particolare, la stipula e l'avvio del contratto, gli stati di avanzamento, i subappalti, le modifiche contrattuali e le proroghe, le sospensioni dell'esecuzione, gli accordi bonari, le istanze di recesso, la conclusione del contratto, il collaudo finale e ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'A.N.AC. dal codice e da successive modifiche e integrazioni;

(iii) **la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti** (art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023), con cui viene garantita la pubblicità legale degli atti ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023, anche mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

(iv) **il Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE** (art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023), utilizzato dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice. I dati e i documenti contenuti nel medesimo, infatti, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità con altre



Si precisa che tale obbligo risulta oggi applicabile anche agli affidamenti diretti sotto-soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla luce di quanto previsto nella delibera suindicata e nel relativo comunicato, fatta eccezione per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa, per i quali, fino al 30 settembre 2024, sarà possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quale strumento suppletivo per l'acquisizione del CIG e per le altre attività che richiedono l'interconnessione con servizi digitali mediante il ricorso a Piattaforme di approvvigionamento digitale².

Art. 18.1 – Obblighi di acquisto in forma centralizzata: acquisti in via aggregata e in via autonoma

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle Istituzioni Scolastiche si precisa che:

- a) è obbligatorio il ricorso alle Convenzioni quadro attive stipulate da Consip S.p.A.;
- b) in subordine, è possibile procedere ad acquisti "extra Consip" mediante ordinaria contrattazione qualora la Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali (es. nel caso in cui sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip o in caso di minimi di acquisto superiori a quanto necessario per la scuola). In particolare:
 - b.1) le Istituzioni ricorrono, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, c.583, della Legge n. 160/2019;
 - b.2) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (b.1), le Istituzioni, nel rispetto del Codice e delle relative previsioni di attuazione, possono scegliere se ricorrere, alternativamente:
 - (i) al Me.PA.;
 - (ii) a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti;

banche dati e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa. Il FVOE raccoglie le informazioni, i dati e i documenti da utilizzare a comprova dell'assenza delle cause di esclusione automatica e non di cui agli artt. 94 e ss. del Codice e del possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 100, 103 e all'Allegato II.12, per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici;

(v) **l'Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti** (art. 31), istituita presso l'A.N.AC., che censisce gli operatori economici nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli artt. 23, 24 e 25, del Codice, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici;

(vi) **le Piattaforme di approvvigionamento digitale** (art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023), costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più attività di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (i.e. programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione).

In particolare, con la Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e con il relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il successivo 19 dicembre, è stato poi chiarito che:

- a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra e sotto-soglia, compresi quelli finanziati con risorse PNRR, dovranno essere svolti mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione previsto dalla normativa e che, pertanto, risultino iscritte in un apposito Elenco gestito da A.N.AC.
 - le piattaforme in questione interoperano con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) attivata da A.N.AC. e gestiscono tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (i.e., programmazione, affidamento, esecuzione), compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza;
 - anche la richiesta di CIG, per le procedure successive al 1° gennaio 2024, dovrà avvenire attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, salve specifiche eccezioni indicate nella Delibera in questione (ad es., adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo);
- (vii) **il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, che opera presso la BDNCP e in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall'A.N.AC. con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023. I dati del Casellario confluiscono nel FVOE al fine di consentire la verifica dei requisiti con riferimento alle notizie, alle informazioni e ai dati in esso annotati. Le Stazioni appaltanti e gli altri enti interessati inseriscono le notizie, le informazioni e i dati utili con le modalità stabilite nel Regolamento sul Casellario informatico.

² Sul punto, si precisa che l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a 5.000 euro (IVA esclusa) (la soglia era originariamente di 1.000 euro ed è stata innalzata a 5.000 euro con la succitata Legge n. 145/2018).



(iii) a procedure di affidamento in via autonoma.

Per determinate categorie merceologiche occorre tenere in considerazione norme specifiche che stabiliscono più stringenti obblighi di ricorrere a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip (ad es. per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività).

Art. 18.2 – Acquisti extra Convenzione CONSIP

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP, deve essere subordinata alla preliminare verifica della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Nei casi in cui è possibile procedere ad acquisti “extra Consip” il Dirigente Scolastico deve attestare di aver provveduto alla verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima e documentando la mancanza del bene o servizio (ad es. stampa della schermata visibile a video relativa all'esito della verifica e acquisizione a protocollo).

In particolare:

- qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l'amministrazione scolastica può procedere ad acquisti autonomi (fuori Convenzione CONSIP) esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal Dirigente Scolastico e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, (L. 208/2015, c.510. Nota MIUR n. 1711/2019, Quaderno n. 1, giugno 2019);
- per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione CONSIP (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), l'amministrazione scolastica può procedere ad approvvigionamenti esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del Dirigente Scolastico, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Gli approvvigionamenti sono comunicati all'ANAC e all'AgID (L. 208/2015, c.512 e 516. Quaderno n. 1, luglio 2020).

Inoltre si precisa che per tutti i contratti stipulati mediante procedure autonome, al di fuori delle convenzioni Consip, si procederà ad esercitare la facoltà di recesso se l'operatore economico non acconsentirà a modificare il contratto secondo le condizioni migliorative fornite da Consip con convenzioni sopraggiunte successivamente alla stipula del contratto.

Art. 18.3 – Obblighi per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività

Fermo restando quanto delineato al paragrafo precedente, si precisa che per alcune merceologie sussistono peculiari obblighi di acquisto. In particolare, la Legge n. 208/2015 all'art. 1, c.512, per la categoria merceologica relativa **ai servizi e ai beni informatici e di connettività** ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente (Convenzione Quadro), sussiste **l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.** (Accordi quadro Consip, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) **o da altro soggetto aggregatore, senza alcuna distinzione di valore.**

Infatti tale obbligo:

- è previsto per i beni e servizi informatici e di connettività perché sono una speciale categoria merceologica cui vengono destinate specifiche disposizioni di legge;
- si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000,00 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dall'art. 1, c.450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificato dall'art. 1, c.130 della Legge n. 145/2018).

L'art. 1, c.516, della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso ai suddetti strumenti e al di fuori delle modalità previste dal citato c.512 esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (il Dirigente Scolastico), qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.



Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all'A.N.AC. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Art. 18.4 – Mercato elettronico della P.A. (Me.PA.)

Tra i vari sistemi di acquisizione centralizzata previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore, le Istituzioni Scolastiche hanno facoltà di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (in particolare Me.PA.) ai sensi dell'art. 1, c.450, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta o trattativa diretta, utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici della Piattaforma Acquistinrete www.acquistinretepa.it, messa a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi del dall'art. 2, c.449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296³.

In particolare, il citato comma 450 dispone che “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado [...], per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alle soglie di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici [...] ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”.

Invece è possibile per tutti gli acquisti di beni e servizi “generici” **di importo inferiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa non fare ricorso alle Convenzioni Consip e al Me.PA. fino al 30 settembre 2024.**

Tuttavia, in questo caso, pur non sussistendo l'obbligo per l'Istituzione scolastica di ricorrere al Me.PA., nel rispetto dei criteri di digitalizzazione e di dematerializzazione delle procedure di acquisto, nonché dei principi di economicità e trasparenza, anche per le acquisizioni in economia è preferibile ricorrere al mercato elettronico (Me.PA.).

CAPO 5 – AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

Art. 19 – Verifica dei requisiti da parte dell'aggiudicatario

La verifica dei requisiti degli operatori economici sono effettuate a norma degli artt. 94 e ss. (requisiti di ordine generale) e dagli artt. 100 e 103 (requisiti speciali) del D. Lgs. n. 36/2023, concernenti, rispettivamente, le cause di esclusione e i criteri di selezione.

1. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 50 del Codice, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

Tuttavia l'art. 52 c.1 e 2 del Codice, circa il controllo sul possesso dei requisiti, prevede che nelle procedure di affidamento sotto-soglia comunitaria di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, la Stazione Appaltante è **esonerata dall'obbligo di verifica dei requisiti** dell'affidatario, il quale deve attestare, **con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale richiesti per l'affidamento di cui all'art. 80 del Codice e speciale, ove previsti.

Quindi per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del Documento di gara unico europeo (DGUE art. 94 D.Lgs. n. 36/2023).

³ In particolare, qualora le Istituzioni Scolastiche intendano ricorrere al Me.PA., possono utilizzare le seguenti modalità di acquisto:

- **Ordine diretto di Acquisto (OdA):** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema;
- **Trattativa diretta:** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche hanno la possibilità di negoziare con un unico operatore economico;
- **Confronto preventivi:** che costituisce una modalità di negoziazione del MEPA che, a differenza della Trattativa Diretta, può coinvolgere più operatori economici. Il Confronto di Preventivi opera attraverso inviti e può avere ad oggetto una singola categoria di bandi presenti sul Me.PA.;
- **Richiesta di Offerta (RdO) semplice:** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono condurre un



In tal caso la Stazione Appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, Legge n. 190/2012).

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ferma restando la facoltà di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la Stazione Appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La Stazione Appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Inoltre le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico-professionali, se richiesti nella lettera di invito.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Per le cause di esclusione automatica degli operatori economici dalle procedure di appalto si applica la norma di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 20 – Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) introduce rilevanti novità in relazione alla garanzia provvisoria e definitiva.

Innanzitutto vengono previste due distinte discipline per procedure sotto e sopra la soglia di rilevanza comunitaria. L'art. 53 del nuovo Codice prevede che **nelle procedure di affidamento sotto-soglia** di cui all'art. 50 c.1, la Stazione Appaltante non richiede al concorrente la garanzia a corredo dell'offerta (c.d. garanzia provvisoria).

E' fatta salva la possibilità, in caso di procedure negoziate, di richiedere la garanzia provvisoria alle seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere giustificata dalla tipologia e specificità della singola procedura;
- le particolari esigenze sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente;
- il relativo ammontare deve essere al massimo 1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

In questo caso la garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le medesime modalità che l'art. 106 prescrive per gli affidamenti sopra-soglia.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto,

confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA. richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando con il criterio del minor prezzo;

▪ **Richiesta di Offerta (RdO) evoluta:** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA. richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo.

La scelta dello strumento di acquisizione deve essere effettuata in relazione all'importo della procedura. In particolare:

- per le procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare l'Ordine diretto, la Trattativa diretta, il Confronto di Preventivi;
- per le procedure di importi pari o superiori a 140.000,00 euro (per servizi o forniture) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, per come modificate dai regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16 novembre 2023, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici. In particolare per le procedure di importi pari o superiori a € 150.000,00 (per lavori) e



mentre quella degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde in ogni caso efficacia alla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa.

Inoltre **per gli appalti sotto-soglia**, l'art. 53 c.4 prevede che:

- la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale;
- la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva, anche in caso di affidamenti sotto-soglia in Accordo Quadro, previa debita motivazione.

Per gli appalti sopra-soglia, l'art. 117 del nuovo Codice introduce importanti novità:

- in caso di affidamenti in Accordo Quadro, l'importo della garanzia definitiva non può superare il 2% del valore dell'Accordo Quadro;
- negli appalti di lavori, l'aggiudicatario può chiedere di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi ma, per motivate ragioni, la Stazione Appaltante può opporsi.

Art. 21 - Procedura di verifica presso InfoCamere

La procedura di verifica presso InfoCamere permette di verificare che l'operatore economico che ha formulato una offerta per una determinata fornitura sia effettivamente iscritto nel Registro delle Imprese (RI) della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, in un settore pertinente con l'oggetto della fornitura. Per farlo occorre accedere al servizio Verifiche PA del sito web di InfoCamere (www.verifichepa.infocamere.it).

Ciò che si ottiene è il documento di verifica di autocertificazione dell'azienda. Alla fine del documento di verifica di autocertificazione dell'azienda la formula "NON RISULTA alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa", accerta che l'operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo.

Art. 22 - I criteri di aggiudicazione

1. Le Istituzioni Scolastiche, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (regola) o sulla base del minor prezzo (eccezione, alla quale è possibile ricorrere solo se sussistono i presupposti previsti dalla normativa che, dovranno essere adeguatamente motivati nella determina a contrarre) ai sensi dell'art. 108 c.3, del Codice.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 108, c.2, del Codice sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 del Codice;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa);
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- gli affidamenti di appalto integrato;
- contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Quindi nelle procedure sopra-soglia europea, dunque, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto (art. 108, c.4 D.Lgs. n. 36/2023). Il Dirigente Scolastico nella determina stabilisce il criterio di volta in volta da utilizzarsi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara.

- inferiore a € 1.000.000,00, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;

- fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, come modificate dai regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16 novembre 2023, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.



2. Invece per l'aggiudicazione nell'ambito delle **procedure sotto-soglia europea**, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e, nello specifico, per le procedure negoziate senza bando di cui al c.1, lettere c), d) ed e), del medesimo articolo, le stazioni appaltanti, godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, potendo procedere all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2. Tale libertà di scelta appare funzionale alla conformazione delle regole di gara alle peculiarità di ciascun oggetto contrattuale, in modo tale da garantire il risultato migliore nell'ottica del soddisfacimento dell'interesse del committente.

In particolare:

a) **l'offerta economicamente più vantaggiosa** è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (art. 108, c.2 D.Lgs. n. 36/2023).

In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, tra cui l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità. La Stazione Appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici per la Pubblica Amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nel caso in cui i beni e servizi informatici, oggetto di appalto, sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la Stazione Appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.

b) **il minor prezzo** di mercato fa riferimento ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice (art. 108, c.3 D.Lgs. n. 36/2023).

Art. 23 – Termini di aggiudicazione

In caso di esito positivo delle verifiche di cui agli articoli precedenti, il RUP dispone l'aggiudicazione definitiva, anche in presenza di una sola offerta congrua, conveniente e idonea. Il RUP può motivatamente disporre di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

L'art. 17, c.3, del D.Lgs. n. 36/2023, distingue i termini di conclusione delle procedure di selezione da parte delle stazioni appaltanti a seconda che sia adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità/prezzo o sul minor prezzo.

In particolare:

1. con riferimento **al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

| PROCEDURA | TERMINE DI CONCLUSIONE |
|---|------------------------|
| Procedura aperta (art. 71 del Codice) | 9 mesi |
| Procedura ristretta (art. 72 del Codice) | 10 mesi |
| Procedura competitiva con negoziazione (art. 73 del Codice) | 7 mesi |
| Dialogo competitive (art. 74 del Codice) | 7 mesi |
| Partenariato per l'innovazione (art. 75 del Codice) | 9 mesi |
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 76 del Codice) | 4 mesi |



2. con riferimento al criterio del minor prezzo:

| PROCEDURA | TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA |
|---|--|
| Procedura aperta (art. 71 del Codice) | 5 mesi |
| Procedura ristretta (art. 72 del Codice) | 6 mesi |
| Procedura competitiva con negoziazione (art. 73 del Codice) | 4 mesi |
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 76 del Codice) | 3 mesi |

I termini, come indicati nelle tabelle, decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara, ove necessario, o dall’invio a offrire, fino all’aggiudicazione alla migliore offerta.

Tali termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Art. 24 – Informazioni oggetto di pubblicazione

L'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, le informazioni relative all'attività negoziale svolta vengono pubblicate sul sito web istituzionale.

L'aggiudicazione definitiva dei contratti affidati mediante l'utilizzo delle procedure semplificate o superiori alla soglia di 140.000,00 euro sarà comunque resa nota ai partecipanti.

Con Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l’A.N.AC. ha individuato le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Nello specifico, per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tutti i dati le informazioni individuati all’interno dell’art. 10 della Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale», e, nello specifico le informazioni riguardanti:

a) la programmazione:

- il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
- il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture;

b) la progettazione e pubblicazione:

- gli avvisi di pre-informazione;
- i bandi e gli avvisi di gara;

c) la fase di affidamento:

- avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;
- gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità;
- gli affidamenti diretti;

d) l’esecuzione:

- la stipula e l’avvio del contratto;
- gli stati di avanzamento;
- i subappalti;



- le modifiche contrattuali e le proroghe;
- le sospensioni dell'esecuzione;
- gli accordi bonari;
- le istanze di recesso;
- la conclusione del contratto;
- il collaudo finale;

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'A.N.AC. dal Codice e dalle successive modifiche e integrazioni.

La trasmissione alla BDNCP viene assicurata mediante l'interoperabilità con le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del Codice.

Le stazioni appaltanti inseriscono tramite link poi sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e contratti", un collegamento ipertestuale alla piattaforma nella BDNCP, dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso il sistema, in modo da consentire a chiunque la visione degli atti e documenti relativi all'intero ciclo di vita dei contratti contenuti nella medesima. Tale collegamento, in particolare, ha lo scopo di garantire un accesso immediato e diretto ai dati da consultare, riferiti allo specifico contratto della Stazione Appaltante e assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale.

Per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal previgente D.Lgs. n. 50/2016, la quale prevede che l'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati relativi alle suddette fasi.

E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'Istituto e degli altri organi dell'Istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Art. 25 - La stipula ed esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'art. 18, c.2 del Codice, non si applicano ai contratti inferiori alle soglie di rilevanza europea.

Sempre a norma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Nel caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, la stipula del contratto, avviene "mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato" (art. 18, c.1 del D.Lgs. n. 36/2023). Infatti è necessario porre attenzione sulla corretta esecuzione delle prestazioni (lavori, servizi o forniture) da parte dell'operatore economico prescelto, in modo da mettere in pratica e perseguire con coerenza quel principio del risultato che è l'incipit del nuovo Codice e che non si esaurisce nella fase che precede l'affidamento.

L'aggiudicazione disposta dall'organo competente è **immediatamente efficace** ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/202352:

1. qualora ricorrano eventi oggettivamente imprevedibili;
2. per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale;
3. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Ove non sia stato motivatamente differito – compatibilmente al principio della sollecita esecuzione – il termine di stipulazione del contratto è pari a giorni 60 (giorni 30 per i contratti sotto-soglia) dall'efficacia dell'aggiudicazione anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 18, c.3 del Codice il contratto non può essere stipulato **prima di trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (stand still period) fatta eccezione:



1. delle procedure in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
2. degli appalti basati su un accordo quadro;
3. degli appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
4. nonché dei contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi dell'art. 55, c.2 del Codice.

Con riferimento all'esecuzione in via d'urgenza, si rappresenta che la normativa applicabile presenta, ad oggi, profili di incertezza.

Sul punto, infatti, l'art. 17, c.8 del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, purché abbia previamente effettuato la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario. Il medesimo art. 17, comma 8, dispone, altresì, che può essere sempre disposta l'**esecuzione anticipata se sussistono le ragioni d'urgenza**, di cui al successivo c.9, e, in particolare:

- qualora ricorrano eventi oggettivamente imprevedibili;
- per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Art. 26 – Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione

Un aspetto interessante per le Istituzioni scolastiche, che nel Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 non è trattato, ma che nel Codice è affrontato dall'art. 116 è la fase del collaudo e della verifica di conformità.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, sia stato realizzato ed eseguito in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni e in caso di particolare complessità, il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, se riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Entro sei mesi (o prima, se si tratta di opere o servizi poco complessi), oppure entro un anno (nei casi di particolare complessità) occorre procedere al collaudo dei lavori ovvero alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, che è normalmente effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. In caso di servizi e forniture ad elevato contenuto tecnologico o elevata complessità o innovazione, è possibile nominare uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto (art. 116 c.5 D.Lgs. n. 36/2023).

Il Dirigente Scolastico:

- a) esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- b) svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della Pubblica Amministrazione;
- c) chiede la preventiva delibera al Consiglio d'Istituto nei casi previsti dall'art. 45 c.1 e 2 del D.I. 129/2018.

Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità, tra gli altri, a:



- dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

La Stazione Appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 27 – Conflitto di interesse

Ai sensi dell'art. 16, c.1 del Codice si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia per la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

In caso di conflitto di interessi, il personale deve astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione (art. 16, c.3 del Codice).

Art. 28 – Accesso agli atti

Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti alle procedure di cui al presente Regolamento, si applicano, anche per quanto non espressamente previsto da questo articolo, le disposizioni normative di cui agli artt. 13 e 79 del Codice, nonché della Legge n. 241/1990.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 136/2010 - D.L. n. 128/2010 - Legge n. 217/2010).

Art. 30 – Risoluzione e recesso

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

In caso di annullamento ovvero revoca dell'aggiudicazione, l'Amministrazione recede dal contratto, ove già stipulato.

E' prevista la corresponsione di un indennizzo esclusivamente nell'ipotesi di revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies, c.1 della Legge n. 241 del 1990.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia. Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
2. Il presente Regolamento e le eventuali, successive modifiche ed integrazioni, devono avere l'approvazione dalla maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti del Consiglio di Istituto.
3. Il presente Regolamento ha durata e validità illimitata e potrà comunque essere modificato e/o integrato dal



Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

4. Relativamente ai contratti di prestazione d'opera con esperti si rinvia a quanto previsto da apposito Regolamento di Istituto.
5. Il Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 44 del D.I. 129/2018 svolge l'attività negoziate necessaria all'attuazione del PTOF e del Programma Annuale, avvalendosi dell'attività istruttoria del Direttore SGA.
6. Fermo restando che ai sensi dell'art. 45 c.2 lett. a) del D.I. n. 129/2018 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche», al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali [...] di importo superiore a 10.000,00 euro, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico per lo svolgimento di detta attività negoziale è disposta con l'approvazione del presente Regolamento.
7. Il Consiglio di Istituto può, in qualsiasi momento dell'esercizio finanziario di riferimento, revocare/modificare in tutto o in parte l'autorizzazione, qualora ravvisi irregolarità ovvero mancata coerenza rispetto alle previsioni del P.T.O.F., del Programma Annuale o delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico.
8. L'autorizzazione esclude la possibile delega prevista dall'art. 44 c.3 del D.I. n. 129/2018.
9. La scelta della tipologia di procedura di gara è sempre preceduta da apposita determinazione, con la quale si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
10. Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione scolastica nella sezione “Albo on line”, “Regolamenti” ed “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti entro 15 giorni dall'approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Istituto.
11. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'Istituto novellate dal presente Regolamento si intendono abrogate.

Art. 32 - Entrata in vigore e applicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.



PARTE 2

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Contratti di sponsorizzazione (art. 45 comma 2 lett. b) D.I. 129/2018)

Ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018 la stipula dei contratti di sponsorizzazione potrà essere disposta dal Dirigente Scolastico, come affidatogli dalla delibera del Consiglio d'Istituto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. I contratti di sponsorizzazione devono essere finalizzati a sostenere, in tutto o in parte, specifiche attività promosse e realizzate dalla Scuola. Essi non devono prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni o servizi da parte degli alunni e delle loro famiglie, del personale scolastico e delle loro famiglie, della Scuola stessa.
2. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare: 1) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato; 2) durata del contratto; 3) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento; 4) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.
3. La scuola rende pubblici, anche sul suo sito web, i dati dello sponsor.
4. La durata del contratto è determinata di volta in volta per periodi ben definiti e comunque non superiori alla durata annuale. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.
5. In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
6. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola o che svolgano attività concorrente con la scuola;
7. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.
8. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.

Art. 2 – Contratti utilizzazione da parte di terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'Istituzione scolastica o in uso alla medesima (art. 45 comma 2 lett. d) D.I. 129/2018)

La stipula dei contratti di utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici potrà essere disposta dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. La concessione in uso dei locali scolastici è finalizzata a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione educativa, formativa, ricreativa, culturale, artistica, sportiva, sociale e civile.
2. E' altresì esclusa la possibilità di concederli in uso a singoli soggetti o comunque a gruppi i cui fini statutari non siano coerenti con l'azione di cui al comma 1.
3. L'utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture dovrà essere disposta:
 - in orari non coincidenti con le attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed ogni altra attività e manifestazione promosse direttamente dalla scuola;
 - in orari che non rechino disturbo all'attività didattica
4. Il Dirigente Scolastico stipula apposita convenzione che, a garanzia di esigenze ed interessi della scuola, dovrà contenere:
 - la decorrenza e la durata della concessione, che comunque non può essere superiore alla durata dell'anno scolastico di riferimento;
 - la clausola che non è previsto il rinnovo tacito;
 - i tempi e i modi di utilizzo dei locali e delle strutture;
 - l'elenco dei materiali e delle attrezzature concessi in uso, con indicazione delle quantità e dello stato di conservazione;
 - responsabilità a capo del concessionario per le attività che svolge nei locali;
 - gli obblighi del contraente, tra cui quelli inerenti la vigilanza e la tutela dei locali dei beni in esso contenuti, la pulizia e l'igiene dei locali utilizzati;
 - specifiche clausole di salvaguardia;
 - le modalità di verifica della convenzione.



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2

Via Mons. Rodolfi,100 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.566422 - 566780 - Fax: 0424.569134
E-mail: VIIIC88200G@istruzione.it- VIIIC88200G@pec.istruzione.it
sito: www.ic2bassano.gov.it- C.F.91038230248



5. L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali. In particolare il contratto, dovrà prevedere:
 - a. l'individuazione da parte del D.S. del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per contenuti immessi nel sito. A tal fine il D.S. dovrà verificare non solo il nominativo ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente;
 - b. la specificazione di una clausola che conferisca al D.S. la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la formazione educativa della Scuola.
6. Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il concessionario, si determinasse il mancato rispetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente scolastico può sospendere la fruizione sino all'immediato ripristino delle garanzie definite dalla convenzione.

Art. 3 – Partecipazione a progetti internazionali

Per la partecipazione a progetti internazionali si fa riferimento alla normativa vigente nei programmi comunitari e comunque indicata nelle direttive imposte nel progetto stesso.

1. La partecipazione è ammessa per progetti internazionali rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e promossi da agenzie nazionali o europee.
2. La partecipazione al progetto avverrà tramite contratto che indichi le finalità, le modalità, gli obblighi, i finanziamenti, i costi e gli oneri derivanti all'Istituto, al personale stesso e a terzi dalla partecipazione al progetto.
3. Il Dirigente Scolastico valuterà la sostenibilità economica del progetto per la parte a carico dell'Istituto. 4. Il progetto dovrà essere inserito nel P.T.O.F.
4. Al termine dovrà essere redatta a carico di un responsabile di progetto, una relazione di valutazione finale sull'esperienza svolta, da diffondere tra il personale dell'Istituto.
5. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dai genitori, indicando obblighi e responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra orario scolastico.